



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

VERBALE DI GARA n. 1 DEL 31/10/2018

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, A SEGUITO DI INCIDENTI O VERSAMENTI DI MATERIALI SULLA SEDE STRADALE E RELATIVE PERTINENZE

CIG 7637524C2D

Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemiladiciotto (30/10/18) alle ore 10:00 circa in Firenze, presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, la dott.ssa Maria Cecilia Tosi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi RUP), dà atto che le operazioni di gara avverranno in seduta riservata, per le motivazioni precisamente indicate nel disciplinare di gara, e dà inizio alle operazioni stesse.

Assistono alle operazioni in qualità di testimoni:

- Dott.ssa Barbara Ballerini;
- Dott. Cosimo Damiano Calò;
- Dott.ssa Laura Palchetti in qualità di segretario verbalizzante

Premesso che:

- a) con determinazione N° 1360 del 28/08/2018 si autorizzava la contrattazione per l'affidamento del servizio in oggetto;
- b) con determinazione N° 1544 del 01/10/2018 si indiceva una procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici che avevano manifestato il loro interesse:

INTERVENTA Scpa
AVR S.p.A.
ECOLSIA - ECOLOGIA SERVIZI E IGIENE AMBIENTALE
ZINI ELIO S.R.L.
Consorzio Italiano Strade e Ambiente
Pissta Group Srl
SICUREZZA E AMBIENTE SPA
M.P.M. S.R.L.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- c) con determinazioni N° 2363 del 26/10/2018 e N° 2363 si disponevano proroghe al termine per la presentazione delle offerte, in ultimo fissato al 31/10/2018, ore 07:30, a causa di malfunzionamenti nella piattaforma telematica START;
- d) entro il termine previsto anzidetto per la presentazione delle offerte sono pervenuti ^{for 4} due plichi digitali presentati dai seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Forma di partecipazione	Data e ora
INTERVENTA Scpa	singola	29/10/2018 23:02
ZINI ELIO S.R.L.	singola	30/10/2018 07:09
Pissta Group Srl	singola	30/10/2018 20:00
SICUREZZA E AMBIENTE SPA	singola	30/10/2018 22:36

Il RUP, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma Start, procede con lo sblocco della fase di apertura delle buste amministrative (cd. buste a).

Il RUP procede quindi all'apertura delle buste telematiche dei singoli offerenti contenenti i documenti amministrativi, rilevando, singolarmente per ciascuna, secondo la sequenza di presentazione, la presenza della seguente documentazione richiesta dal disciplinare di gara:

- Domanda di partecipazione alla gara generata dal sistema;
- Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti sulla base del modello DGUE predisposto dalla stazione appaltante;
- Attestazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione ANAC;
- Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore;
- Passoe;

Da analisi della documentazione effettuata nell'immediatezza risulta quanto segue:

INTERVENTA Scpa
L'operatore economico ha prestato garanzia provvisoria con importo garantito insufficiente. Esso si è infatti avvalso della riduzione connessa al possesso della certificazione UNI ENISO14001, in cumulo con quella relativa al possesso della certificazione UNI CEI ISO9000. Ciò non è ammesso né dall'art. 93, c. 7 del Codice, né dall'art. 15.4 della lettera d'invito, la quale escludeva esplicitamente la fattispecie. Si rimanda alla sentenza Tar Lazio, Roma, sez. I-Quater, 10 aprile 2018, n. 3941 ai fini del sotteso impianto motivazionale. Per tali ragioni si inviterà con apposita comunicazione l'operatore economico ad integrare la garanzia prestata, per importo congruente con quanto previsto dalla lettera d'invito, entro il termine fissato alle ore 16:00 del giorno 09/11/2018.

ZINI ELIO SRL
L'operatore economico ha rappresentato la presenza di un provvedimento penale non definitivo in capo ad uno dei soggetti di all'art. 80, c. 3 del Codice, potenzialmente idoneo ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. a) del Codice, nonché la presenza di due procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari. Non si indugia su questi ultimi in quanto in nessun caso sono da ritenersi idonei ad integrare le fattispecie di cui all'art. 80, c.5-lettere a) e c), in assenza di una imputazione certa. Con riferimento alla sentenza di condanna non definitiva, considerata l'assoluzione in primo grado, si ritiene che essa potrà rilevare per l'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, solo in seguito alla conclusione con condanna inoppugnabile dell'imputato, una volta con pienezza esperito il suo diritto di difesa, garantito questo dall'art. 111 della Costituzione. In disparte alla questione della definitività del provvedimento, certamente

[Handwritten signatures and initials]

controversa, si ritiene che le seguenti misure di self cleaning adottate dall'operatore economico a titolo preventivo siano idonee a testimoniare l'affidabilità di quest'ultimo:

- a) rinnovazione del Consiglio di Amministrazione, con estromissione del soggetto imputato;
- b) adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione (sistema di certificazione conforme alla norma OHSAS 18001:2007 - standard per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si ritiene dunque che non vi siano motivi ostativi all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

PISSTA GROUP SRL

Non sono state rilevati motivi ostativi all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

SICUREZZA AMBIENTE

L'operatore economico, a titolo tuzioristico, ha doverosamente rappresentato alla stazione appaltante quattro condizioni potenzialmente idonee ad integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) del Codice.

Con riferimento alla prima (Comune di Fontanafredda) la condizione è da ritenersi ininfluyente, sia con riferimento al rilevante orizzonte temporale trascorso (2012), sia e soprattutto con riferimento all'effettivo svolgimento dei fatti, così come rappresentati dalla stazione appaltante che ha emesso il provvedimento, dai quali si evince che l'operatore economico, in assenza di qualsivoglia sinallagma contrattuale, non era tenuto ad adempiere ad alcuna obbligazione.

Con riferimento alla seconda (Comune di Rende), la non definitività del provvedimento lo rende inidoneo a configurare la causa di esclusione in parola. Ciò poiché l'art. 80, comma 5, lett. c), rende irrilevante la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione a cui non è stata prestata acquiescenza, e che è ancora "sub iudice" (Cons. Stato. V, 27 aprile 2017, n. 1955). Ad ogni modo la peculiare vicenda oggetto di contenzioso non è idonea a ingenerare dubbi in ordine all'affidabilità dell'operatore economico, in quanto trattavasi di servizio evidentemente non strutturato, con una pluralità di contraenti per il medesimo servizio nell'ambito di un rapporto convenzionatorio, che palesava profili di rischio di sovrapposizione di competenze certamente non ravvisabili nella presente procedura di gara.

Con riferimento alla terza (Unione Bassa Bresciana Occidentale) si ritiene che le misure di self cleaning adottate, siano congrue e proporzionate in relazione al fatto che ha determinato la revoca dell'aggiudicazione, e ad esso strettamente correlate. Il fatto, poi, non pare essere di particolare gravità in quanto solo indirettamente imputabile all'operatore economico. Del resto, dall'analisi della sentenza, emerge che il servizio non è stato mai attivato, e che il procedimento di aggiudicazione sia stato revocato a seguito di una riduzione del punteggio in relazione ai tempi di intervento, e non già per un'inadempienza contrattuale.

Con riferimento al quarto (Comune di Torino), l'iscrizione nel casellario penale per due penali, invero di scarsa rilevanza economica (inferiori allo 0,25% del valore contrattuale), sono da ritenersi ininfluenti ai fini dell'ammissione alla gara. La presenza di alcune penali è da ritenersi di carattere "fisiologico", e non può in nessun caso configurarsi come indicatore idoneo a rendere dubbia la sua integrità o affidabilità per il tipo di servizio prestato. A fortiori laddove il rapporto fiduciario con la stazione appaltante è proseguito e non è sfociato in rimedi contrattuali più significativi dell'episodica penale.

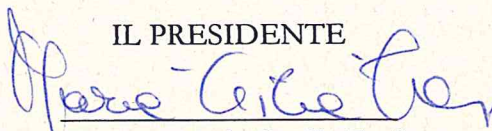
Il tutto considerando l'elevatissimo numero di commesse gestite dall'operatore economico in assenza di contestazioni, tali da rendere infinitesimale il numero di commesse per le quali sono invece insorte.

L'operatore economico ha infine indicato la terna di subappaltatori, nell'ambito di una prestazione che intende subappaltare. Tuttavia né la lex specialis di gara, né l'art. 174 del Codice prevedono l'indicazione della terna, adempimento previsto esclusivamente per la gare di valore superiore alle soglie comunitarie, ed esplicitamente escluso per le microimprese, piccole e medie imprese (l'operatore economico è una media impresa). Il RUP pertanto non procede all'analisi della documentazione relativa, poiché ultronea e irrilevante ai fini dell'ammissione alla gara, e rileverà esclusivamente in fase di esecuzione del contratto.

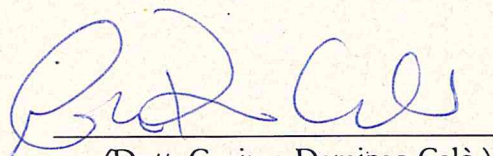
Si ritiene dunque che non vi siano motivi ostativi all'ammissione dell'offerente al prosieguo della gara.

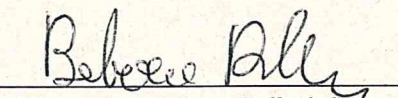
Il RUP dichiara quindi chiusa la seduta di gara alle ore 12.30 circa.

IL PRESIDENTE

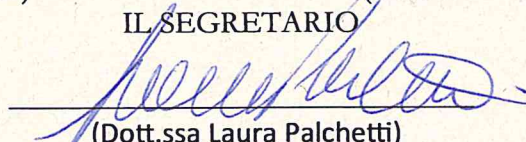

(Dott.ssa Maria Cecilia Tosi)

I TESTIMONI


(Dott. Cosimo Daminao Calò)


(Dott.ssa Barbara Ballerini)

IL SEGRETARIO


(Dott.ssa Laura Palchetti)